

Concessione a favore del Comune di Cavalese, di porzione del bene immobile, identificato con la p.ed. 1885 C.C. Cavalese, e da destinare all'attività scolastica della scuola primaria "Leone Bosin"

Determinazione n. 12832 del 25/11/2022

Concessione a favore del Comune di Cavalese, di porzione del bene immobile, identificato con la p.ed. 1885 C.C. Cavalese, e da destinare all'attività scolastica della scuola primaria "Leone Bosin"

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2022-D335-00072
DIP. ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO:

Concessione a favore del Comune di Cavalese, di porzione del bene immobile, identificato con la p.ed. 1885 C.C. Cavalese, e da destinare all'attività scolastica della scuola primaria "Leone Bosin"

RIFERIMENTO : 2022-D335-00072

Pag 1 di 6

Num. prog. 1 di 17

Il Dirigente generale rileva quanto segue.

Il Comune di Cavalese, con nota prot. 5981, di data 19 aprile 2022 ha chiesto la concessione in uso di parte dell'immobile identificato con la p.ed 1885 del C.C. di Cavalese, attualmente assegnato all'Istituto di istruzione "La Rosa Bianca - Weisse Rose" di Cavalese, in ragione della carenza temporanea degli spazi che ordinariamente ospitano l'attività di scuola primaria del plesso "Leone Bosin", per il tempo necessario alla ristrutturazione dello stesso.

La Provincia autonoma di Trento, è proprietaria della p.ed. 1885 sita nel C.C. di Cavalese e in qualità di amministrazione concedente, ritiene di accogliere la richiesta di concessione in uso presentata dal Comune di Cavalese (concessionario) di parte dell'immobile identificato con la p.ed suddetta, da destinare temporaneamente all'attività di scuola primaria.

Atteso quanto sopra, il Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento ha richiesto, con nota prot. 459575 del 29 giugno 2022, alle Istituzioni scolastiche interessate dalla operazione di cui al presente atto (Istituto di istruzione "la Rosa Bianca-Weisse Rose" di Cavalese e Istituto comprensivo di Cavalese) di elaborare congiuntamente uno studio operativo finalizzato a dare corso in termini di sostenibilità all'operazione stessa con evidenza degli spazi da mettere a disposizione per corrispondere alla richiesta formulata dal Comune.

Con note prot. 2872 di data 28 luglio 2022, prot. 2959 di data 3 agosto 2022 e prot. 2973 di data 4 agosto 2022 i dirigenti degli Istituti "la Rosa Bianca-Weisse Rose" di Cavalese e Istituto comprensivo di Cavalese hanno corrisposto alle richieste del Dipartimento istruzione e cultura formulate con la nota sopra richiamata fornendo la documentazione richiesta:

- Planimetria degli spazi da destinare temporaneamente all'attività didattica di scuola primaria e di gestione interferenze;
- piano di gestione delle emergenze congiunto tra le due scuole;
- verbale di coordinamento delle competenze.

Atteso quanto sopra esposto, il Dipartimento istruzione e cultura ha predisposto uno schema,

già approvato dal Comune di Cavalese con deliberazione della Giunta comunale n. 138 di data 31 agosto 2022, che ha autorizzato anche la stipulazione dell'atto di concessione, redatto secondo lo schema allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, sulla base dei seguenti elementi essenziali:

- Oggetto: concessione in uso da parte della Provincia Autonoma di Trento (amministrazione concedente) al Comune di Cavalese (cessionario) di parte dell'immobile identificato con la p.ed. 1885 C.C. Cavalese, da destinare temporaneamente all'attività di scuola primaria per gli alunni del plesso "Leone Bosin" di Cavalese.

- Durata: l'atto di concessione in oggetto ha inizio con il giorno 01 settembre 2022, scadrà con il completamento dei lavori di ristrutturazione del plesso "Leone Bosin" e comunque non oltre il giorno 31 agosto 2025.

RIFERIMENTO : 2022-D335-00072

Pag 2 di 6

Num. prog. 2 di 17

- Canone di concessione: viene prevista la corresponsione di un canone pari, per il 2022, ad Euro 104,93 (Euro centoquattro/93) annui, ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, da aggiornarsi a partire dalla data del 1° gennaio 2023 e da corrispondersi in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione provinciale; il canone sarà soggetto ad adeguamento periodico in base alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale n.1/1995.

- Condizioni:

- il concessionario s'impegna ad utilizzare il bene oggetto di concessione esclusivamente per lo scopo richiesto; la concessione sarà pertanto rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte dell'amministrazione concedente in caso di diversa destinazione;

- il concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione;

- il concessionario si assume l'onere della vigilanza e l'assunzione di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne l'amministrazione concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e il fine cui viene destinata la porzione di immobile oggetto della concessione di cui al presente provvedimento, i servizi annessi e l'area di pertinenza. Il concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed enti, in dipendenza dell'utilizzo dell'immobile oggetto della concessione;

- il concessionario non potrà cedere la concessione oggetto dell'atto, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, il bene concesso, senza previa autorizzazione da parte dell'amministrazione concedente;

- l'amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare (da intendersi "risolvere") in qualsiasi momento l'atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito qualora i beni oggetto della concessione servissero per esigenze di pubblica utilità;

- qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto venisse esercitata in difformità alle leggi e ai regolamenti o anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario - con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso - salva e impregiudicata ogni azione del Concedente sia per il recupero di eventuali spese e danni accertati, sia per l'eventuale denuncia del Concessionario all'Autorità Giudiziaria;

- spese contrattuali: a carico del concessionario RIFERIMENTO : 2022-D335-00072

Pag 3 di 6

Num. prog. 3 di 17

Si dispone di ratificare il contratto di concessione oggetto del presente provvedimento con il Comune di Cavalese dal giorno 01 settembre 2022 alla data di adozione della presente determinazione tenuto conto che non è stato possibile procedere prima per difficoltà connesse al perfezionamento dell'istruttoria e considerato che il pagamento del canone per l'anno 2022 è avvenuto in data 18 novembre 2022;

Tutto ciò premesso **IL DIRIGENTE GENERALE**

- visti gli atti citati in premessa;

- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", e in particolare l'articolo 38, comma 1 il quale dispone che "i beni immobili e i loro arredi, acquisiti al patrimonio della Provincia da oltre cinque anni e per i quali non sia prevista una specifica diretta utilizzazione per scopi istituzionali da parte della Provincia medesima, possono essere ceduti a titolo gratuito, in proprietà o in uso, ai comuni o loro forme associative, agli enti od organismi di cui all'articolo 2 nonché alle amministrazioni dello Stato o ad altri enti pubblici, per motivi di pubblico interesse.";

- visto il D.P.G.P. n. 6-78/leg. di data 26 marzo 1998 concernente il regolamento recante "funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 di data 19 giugno 1998 recante fra l'altro le direttive relative alla stipulazione dei contratti;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6923 di data 8 ottobre 1999 che, modificando la deliberazione n. 7400 di data 1 giugno 1992, ha ridefinito la ripartizione delle competenze tra i servizi provinciali in materia contrattuale attribuendo ai servizi di merito le attività istruttorie, preparatorie e preliminari finalizzate alla stipulazione degli atti contrattuali;

- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e l'allegato 4/2;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1637 di data 11 luglio 2003 che, per la fattispecie, prevede l'esonero dalla cauzione e la corresponsione di un canone ricognitorio nella misura minima di legge pari ad Euro 104,93 per l'anno 2022, così come determinato dalla Giunta provinciale con provvedimento n. 2251 di data 23 dicembre 2021, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. di stipulare e sottoscrivere, per quanto sopra esposto e sulla base degli elementi essenziali riportati in premessa, un contratto di concessione attiva, già approvato dal Comune di Cavalese, con deliberazione della Giunta comunale n. 138 di data 31 agosto 2022 di parte del bene RIFERIMENTO : 2022-D335-00072

Pag 4 di 6

Num. prog. 4 di 17

immobile, identificato con la p.ed. 1885 C.C. Cavalese, e da destinare all'attività di scuola primaria;

2. di dare atto che gli spazi del bene immobile identificato al punto 1. oggetto della presente determinazione sono puntualmente definiti nell'atto di concessione e relativa documentazione allegata parte integrante dell'atto stesso;

3. di ratificare, per le motivazioni esposte in premessa, il contratto di concessione di cui al punto 1 con il Comune di Cavalese dal giorno 01 settembre 2022 alla data della presente determinazione;

4. di prendere atto che per l'anno 2022 il canone di concessione ricognitorio ammonta ad Euro 104,93 (Euro centoquattro/93) ai sensi dell'art. 43, comma 6, della L.p. 19 luglio 1990, n. 23;

5. di dare atto che l'importo di euro 104,93 corrispondente al canone di concessione per l'anno 2022 è stato già accertato, versato ed introitato al capitolo 122250/008 - Entrate - del bilancio di previsione per l'esercizio 2022;

6. di accertare la somma complessiva di Euro 314,79 (Euro trecentoquattordici/79) e di imputare l'importo annuo di euro 104,93 sul capitolo 122250/008 - Entrate - per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2023 al 2025;

7. di dare atto che gli accertamenti di cui al punto 6 potranno essere annualmente aggiornati in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia con particolare riferimento ai criteri dettati dall'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2, mediante apposito atto gestionale;

8. di dare atto che il contratto di concessione di cui al punto 1 sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. 906-13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1, della parte seconda della medesima tariffa;

9. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, ovvero dinanzi al competente Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

(TRGA) entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE GENERALE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2022-D335-00072

Pag 5 di 6 DB

Num. prog. 5 di 17

001 SCHEMA DI CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI CAVALESE E RELATIVE PLANIMETRIE

Elenco degli allegati parte integrante Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005).

La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE GENERALE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2022-D335-00072

Pag 6 di 6

Num. prog. 6 di 17

SCHEMA CONCESSIONE

ATTO DI CONCESSIONE SU BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Tra le parti:

(1) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, Piazza Dante, n. 15, codice fiscale n. 00337460224, rappresentata da:

dott. ROBERTO CECCATO, nato a , il , che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura, secondo quanto disposto dal D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6 - 78/Leg. e s.m. e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 16 giugno 1998 e s.m., nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 2462 di data 21 dicembre 2018

quale Parte Concedente;

(2) COMUNE DI CAVALESE, con sede in Cavalese, Via S. Sebastiano, n. 7 codice fiscale e partita IVA n. 00270680226 rappresentato da:

dott. SERGIO FINATO, nato a il , domiciliato ai fini del presente atto in Cavalese, il quale, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto, interviene ed agisce nella sua qualità di Sindaco del Comune quale Parte Concessionaria. In conformità alla determinazione del dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura n. ___ di data _____ e alla deliberazione della Giunta del Comune di Cavalese n. 138 di data 31 agosto 2022, che hanno autorizzato la stipula della presente concessione premesso che:

a) La Provincia autonoma di Trento è proprietaria dell'immobile identificato con la Particella Edificiale n. 1885 del Comune Catastale di Cavalese e attualmente assegnato all'Istituto di istruzione "La Rosa bianca - Weisse Rose" di Cavalese ai fini dello svolgimento delle attività scolastiche erogate in favore degli studenti iscritti all'Istituto medesimo;

b) il comune di Cavalese con nota di data 19 aprile 2022 ha richiesto l'uso temporaneo di alcuni locali e spazi dell'immobile assegnato all'Istituto di istruzione "La Rosa bianca - Weisse Rose" di Cavalese, in quanto la relativa disponibilità si rende necessaria al fine di assicurare temporaneamente una Num. prog. 7 di 17

struttura destinata ad accogliere gli alunni frequentanti la scuola primaria "Leone Bosin" di Cavalese durante il periodo di tempo necessario per la ristrutturazione della sede scolastica medesima;

c) atteso che i contenuti della concessione di cui al presente atto sono stati definiti con il contributo sostanziale e il conseguente accordo delle Istituzioni scolastiche interessate;

d) i rapporti nascenti sono disciplinati mediante concessione ai sensi dell'articolo 38, comma 1, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.

Tutto quanto considerato e dichiarato le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula il seguente ATTO DI CONCESSIONE

ART. 1 - Oggetto La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, di seguito denominata "Concedente" dà in concessione al COMUNE DI CAVALESE, di seguito denominato "Concessionario", che accetta, una porzione dell'immobile assegnato all'Istituto di istruzione "La Rosa bianca - Weisse Rose" di Cavalese,

identificato con la p.ed. 1885 C.C. Cavalese, nei limiti e secondo quanto appare nella planimetria allegata al presente atto quale parte integrante sotto la lettera A), da destinare all'attività scolastica in favore degli alunni della scuola primaria "Leone Bosin" di Cavalese.

ART. 2 - Oneri del Concessionario Il bene oggetto di concessione non potrà essere distolto dalla sua destinazione, se non previa autorizzazione del Concedente; il Concessionario s'impegna quindi ad utilizzare il bene oggetto della presente concessione per l'attività di scuola primaria degli alunni della scuola "Leone Bosin" di Cavalese. La presente concessione sarà pertanto rescissa di pieno diritto e in qualunque momento da parte del Concedente in caso di diversa destinazione.

Il Concessionario si assume l'onere di partecipare, mediante trasferimento diretto all'Istituto di istruzione "La Rosa bianca - Weisse Rose", agli oneri derivanti dalla gestione dell'immobile oggetto del presente atto quantificati preliminarmente in presunti E 50.000,00 ad anno scolastico, fatta salva rendicontazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti e degli spazi occupati.

Il Concessionario si assume gli oneri e la realizzazione di ogni intervento di adattamento dell'immobile oggetto della presente concessione che si rendono necessari o utili per la fruibilità dello stesso da parte degli alunni della scuola primaria "Leone Bosin" e del relativo personale docente. I suddetti interventi di adattamento sono effettuati in accordo con la struttura tecnica del Concedente individuata nel Servizio Opere Num. prog. 8 di 17

civili della Provincia autonoma di Trento. Eventuali migliorie o addizioni resteranno acquisite dal Concedente senza che sia dovuto alcun prezzo o indennizzo al Concessionario.

Gli oneri derivanti dalle manutenzioni straordinarie sono a carico del Concedente.

Resta altresì inteso che il Concedente si riserva la facoltà di imporre ulteriori condizioni che si rendessero necessarie in relazione all'utilizzo del bene oggetto di concessione.

ART. 3 - Durata Il presente atto di concessione ha inizio con il giorno 01 settembre 2022 e scadrà con il completamento dei lavori di ristrutturazione della scuola primaria "Leone Bosin" e comunque non oltre il giorno 30 giugno 2025. Il Concedente inoltre si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare (da intendersi "risolvere") in qualsiasi momento l'atto di concessione a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito qualora i beni oggetto della concessione servissero per esigenze di pubblica utilità.

ART. 4 - Canone annuo Il Concessionario si obbliga a corrispondere al Concedente un canone annuo pari, per il 2022, ad Euro 104,93 (Euro centoquattro/93), ai sensi dell'articolo 43, comma 6 della L.p. 19 luglio 1990, n. 23, da aggiornarsi a partire dall'1 gennaio 2023 e da corrispondersi in un'unica soluzione all'inizio di ogni anno e secondo le modalità stabilite dal Concedente.

Il canone sarà oggetto di adeguamento periodico in base alla normativa vigente in materia, e in particolare secondo quanto disposto dall'articolo 7 della l.p. n. 1/1995. Si dà atto che il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione, con frequenza non inferiore all'anno, a partire dalla prima annualità successiva al 31 dicembre dell'anno in corso, per adeguamento fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero di aggiornamento, sempre con la medesima periodicità e decorrenza, in base al tasso annuale di inflazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione concedente.

ART. 5 - Responsabilità del Concessionario Il Concessionario si assume l'onere della vigilanza e ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone e alle cose, tenendo ampiamente indenne il Concedente da ogni e qualsivoglia responsabilità per l'uso e il fine cui viene destinata la porzione di immobile concessa allo stesso in base al presente atto, i servizi annessi e l'area di pertinenza.

Il Concessionario è pertanto ritenuto responsabile di tutti i danni a persone o cose che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'utilizzo della p.ed. 1885 C.C. Cavalese oggetto della presente concessione. Il Concessionario pertanto solleva e rende indenne fin d'ora il Concedente da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi, i quali fossero o si ritenessero, danneggiati.

Num. prog. 9 di 17

ART. 6 - Divieto di cessione Il Concessionario, non potrà cedere la concessione oggetto del presente atto, né subconcedere o subaffittare, in tutto o in parte, il bene concesso di cui all'articolo 1 (uno), senza previa autorizzazione da parte del Concedente.

ART. 7 - Decadenza del contratto Qualora fosse accertato in qualsiasi momento, che la concessione oggetto del presente atto venisse esercitata in difformità alle leggi e ai regolamenti o anche di una sola clausola contenuta nel presente atto, o superando quanto consentito, la concessione stessa potrà venire dichiarata decaduta mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario - con conseguente risoluzione unilaterale dell'atto stesso -

salva e impregiudicata ogni azione del Concedente sia per il recupero di eventuali spese e danni accertati, sia per l'eventuale denuncia del Concessionario all'Autorità Giudiziaria.

ART. 8 - Protezione dati personali Le parti si impegnano a salvaguardare la riservatezza dei reciproci dati, trattati esclusivamente per la gestione del presente contratto, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs.

196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

ART. 9 - Spese contrattuali Le spese contrattuali relative alla stipulazione del presente atto di concessione sono a carico del Concessionario.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è da considerarsi rispettivamente:

a) non soggetto a trascrizione e sarà presentato per la registrazione solo in caso d'uso, in conformità a quanto espresso dall'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale con parere prot. n. 906-

13516/2005 d.d. 31.8.2005, in quanto trattasi di scrittura privata non autenticata e l'ammontare dell'imposta da liquidare è inferiore alla misura fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5

comma 2 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e dell'art. 2, comma 1 della parte seconda della medesima tariffa;

b) esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche, trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici territoriali.

Letto, accettato e sottoscritto.

Num. prog. 10 di 17

Il Concessionario COMUNE DI CAVALESE

Il Sindaco - dott.. Sergio Finato -

Il Concedente PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento istruzione e cultura Il Dirigente generale - dott. Roberto Ceccato -

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. le Parti dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 2 (Oneri del Concessionario), 6 (Divieto di cessione), 7 (Decadenza del contratto), 8 (Protezione dati personali) e 9 (Spese contrattuali).

Il Concessionario COMUNE DI CAVALESE

Il Sindaco - dott.. Sergio Finato -

Il Concedente PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento istruzione e cultura Il Dirigente - dott. Roberto Ceccato -

Allegato:

- A) planimetria della porzione di immobile oggetto della concessione identificato con la p.ed. 1885 C.C. Cavalese.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.

Num. prog. 11 di 17

Num. prog. 12 di 17

Num. prog. 13 di 17

Num. prog. 14 di 17

Num. prog. 15 di 17

Num. prog. 16 di 17

Num. prog. 17 di 17